

Estratto del Regolamento per la disciplina dell'attività di erogazione

(ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 153/1999 e dell'art. 3, comma 2, dello statuto vigente)

Approvato dal Consiglio Generale in data 20 luglio 2001

Modificato dal Consiglio Generale in data 10 febbraio 2006



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI

INDICE

REGOLAMENTO	3
PRINCIPI GENERALI - ART. 2	3
DESTINATARI DELLE EROGAZIONI - ART. 3.....	4
RICHIESTE DI CONTRIBUTO - ART. 5	4
ESAME DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO - ART. 6	5
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO - ART. 7	6
LIQUIDAZIONE DELL'EROGAZIONE - ART. 9.....	6



**Fondazione
Cassa di Risparmio
di Rimini**

REGOLAMENTO

PRINCIPI GENERALI - ART. 2

- 1. La Fondazione svolge la propria attività attraverso:**
 - a. La realizzazione diretta, nel rispetto dei vincoli statutari, di interventi operativi, anche con la collaborazione di terzi
 - b. L'erogazione di somme di denaro a titolo contributivo a favore di iniziative o progetti proposti da soggetti terzi. Le singole iniziative erogative su proposta di terzi e quelle realizzate in proprio possono esaurirsi in un unico esercizio o essere sviluppate nell'ambito di un programma pluriennale appositamente predisposto.

- 2. La Fondazione opera nei settori rilevanti** secondo le norme statutarie e le priorità fissate dai Documenti Programmatici Previsionali di volta in volta predisposti.

- 3. Possono beneficiare di contribuzione** quelle iniziative e quei soggetti che abbiano un riconosciuto valore sociale e la capacità di incidere positivamente nel settore di riferimento.

- 4. La Fondazione può operare**, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati, anche attraverso la promozione, la costituzione o la partecipazione ad organismi comunque costituiti per il perseguimento di finalità compatibili con lo statuto.

- 5. La Fondazione può altresì aderire ad attività consortili o associative**, sia italiane che estere, ed intraprendere ogni altra azione sia ritenuta opportuna ed utile per perseguire le proprie finalità, purché compatibile con lo statuto e nel rispetto dei limiti fissati dall'ordinamento di settore.

- 6. La scelta delle iniziative e dei soggetti verso cui indirizzare le erogazioni** avviene sulla base del principio di trasparenza, della corrispondenza con i fini della Fondazione, del rilievo sociale dell'organizzazione e del progetto finanziato e della valutazione sull'equilibrio tra costi e benefici attesi.



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI

DESTINATARI DELLE EROGAZIONI - ART. 3

I soggetti destinatari delle erogazioni della Fondazione devono presentare i requisiti di cui al presente articolo e cioè:

- perseguire scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico;
- operare nei settori di intervento della Fondazione ed in particolare in quelli ai quali è rivolta l'erogazione; non avere finalità di lucro.

Non sono ammesse erogazioni, dirette o indirette, a favore di soggetti con fini di lucro, imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali cui alla L. 8/11 1991, n. 381 e

successive modificazioni ed integrazioni, partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato, soggetti miranti a limitare la libertà o la dignità dei cittadini, a promuovere forme di discriminazione, o che perseguano finalità incompatibili con quelle della Fondazione.

RICHIESTE DI CONTRIBUTO - ART. 5

I soggetti che intendono sottoporre alla Fondazione proposta di partecipare alla realizzazione, in tutto o in parte, di una determinata iniziativa devono presentare adeguata documentazione nelle forme previste dal presente articolo.

La proposta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, deve contenere i seguenti elementi:

- a) dati relativi al soggetto proponente (in particolare: natura giuridica, sede, indirizzo, posizione fiscale, statuto, ultimo bilancio consuntivo e preventivo);**
- b) dati relativi all'iniziativa o progetto per cui si chiede il contributo (in particolare, descrizione dettagliata dell'iniziativa o progetto, obiettivi, benefici attesi, beneficiari, eventuali altri soggetti che contribuiscono al progetto o ai quali è stato chiesto un contributo, durata);**
- c) dati economici (in particolare, bilancio preventivo dell'iniziativa o progetto, relazione contabile da cui si evinca l'entità delle categorie di spesa che si prevede di coprire con i fondi della Fondazione e con quelli eventualmente ricevuti da altri finanziatori, importo della richiesta di contributo alla Fondazione);**
- d) impegno del soggetto richiedente, in caso di accoglimento della richiesta, a consentire in qualsiasi momento eventuali verifiche da parte della Fondazione sull'andamento dell'iniziativa o progetto;**

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI

- e) **produrre adeguato rendiconto finale dell'iniziativa o progetto, con documentazione di spesa ed ogni altra documentazione ritenuta eventualmente necessaria dalla Fondazione ai fini della completa definizione dell'istruttoria e della pratica;**

- f) **fornire idonea valorizzazione del contributo della Fondazione nelle forme e nei modi da concordarsi tra le parti;**

- g) **fornire adeguate garanzie al fine di sollevare la Fondazione da responsabilità per ogni e qualsiasi conseguenza negativa o comunque danno a terzi possa derivare dall'esecuzione materiale del progetto ammesso al contributo.**

Di norma, e salvo motivate eccezioni, gli interventi della Fondazione non possono essere destinati a coprire le spese per la gestione ordinaria dei soggetti finanziati. Sono esclusi da tale limitazione gli enti, fondazioni, associazioni e società che la Fondazione ha contribuito a costituire, o in cui possiede quote di partecipazione, o concorre, con propri designati, alla composizione degli organi statutari o di gestione. Per la formulazione delle richieste di contributo è predisposta apposita modulistica, scaricabile dal sito Internet della Fondazione www.fondcarim.it.

ESAME DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO - ART. 6

Le richieste di contributo pervenute alla Fondazione vengono verificate dagli Uffici competenti nella completezza formale e nella rispondenza ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.

Nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario, gli incaricati dei competenti Uffici possono effettuare audizioni dei soggetti richiedenti o visite presso le loro sedi al fine di acquisire informazioni rilevanti ai fini della valutazione della richiesta di contributo. Per le medesime finalità, gli Uffici possono sentire altri soggetti operanti nel campo di attività verso cui è diretta l'erogazione, i beneficiari abituali del richiedente ovvero altri soggetti che in passato abbiano finanziato le attività del richiedente medesimo. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o comunque carente di taluno degli elementi richiesti e previsti dallo schema di domanda, la Fondazione provvede immediatamente a richiedere l'integrazione al soggetto richiedente, fissando un termine entro il quale la domanda deve essere integrata a pena di inammissibilità. Gli Uffici redigono poi una scheda di sintesi di ogni richiesta di contributo per il vaglio da parte degli organismi competenti.

Ai sensi dell'art. 16, comma 2 e comma 3, dello statuto, il Consiglio di Amministrazione può nominare Commissioni consultive, di cui possono eventualmente far parte anche esperti esterni scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei settori di intervento della Fondazione. Dette Commissioni, disciplinate da apposito regolamento, svolgono un ruolo di consulenza nella fase di istruttoria e di valutazione tecnica delle richieste di contributo presentate alla Fondazione, rendendo il loro parere al Consiglio di Amministrazione che ne terrà conto nel deliberare sulla relativa proposta.

L'esame delle richieste di contributo avviene secondo termini e scadenze determinati di anno in anno dalla Fondazione. L'ammissione al contributo, se ne ricorrono le condizioni e i requisiti, è possibile fino ad

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI

esaurimento dei fondi anno per anno disponibili per l'attività di erogazione nei diversi settori di intervento fissati nel Documento Programmatico Previsionale.

Gli uffici competenti selezionano le domande plurime presentate da uno stesso soggetto richiedente, ritenendo di norma valutabile il primo progetto temporalmente sottoposto all'esame della Fondazione.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO - ART. 7

Constatata la rispondenza dell'iniziativa o progetto proposto ai programmi della Fondazione e ai criteri stabiliti dal presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione, nella valutazione delle domande di contributo pervenute, terrà conto in particolare:

- **Della coerenza interna dell'iniziativa o progetto;**
- **Della sua capacità di perseguire in modo efficiente ed efficace i fini verso cui è diretta l'erogazione;**
- **Dell'esperienza maturata e della capacità operativa posseduta dal soggetto richiedente nello stesso settore di attività e nella realizzazione di progetti analoghi;**
- **Dell'esistenza di altri soggetti che finanziano il medesimo progetto e della consistenza di tali finanziamenti;**
- **Del grado di incidenza dell'iniziativa sul territorio di tradizionale operatività della Fondazione;**
- **Della completezza della documentazione fornita.**

Normalmente viene attribuita priorità alle proposte di erogazione che non sono dirette, in tutto od anche in parte, al finanziamento dell'attività ordinaria interna del soggetto richiedente.

LIQUIDAZIONE DELL'EROGAZIONE - ART. 9

Alla comunicazione sulla decisione positiva riguardante il contributo richiesto è allegato un apposito **modulo**, predisposto dagli Uffici, che il legale rappresentante del soggetto proponente deve **compilare e sottoscrivere**, detto modulo deve essere restituito alla Fondazione corredato da idonea documentazione, solo da tale momento gli Uffici potranno dare corso, in una o più soluzioni secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, alla liquidazione della erogazione.

Il soggetto beneficiario ha infatti l'obbligo di inviare alla Fondazione, a **conclusione dell'iniziativa o del progetto, una relazione dettagliata sulla sua realizzazione e sui risultati ottenuti**, e un **rendiconto** puntuale delle **spese** sostenute. Nel caso di erogazioni la cui liquidazione è prevista secondo frazionamento pluriennale, è richiesta una relazione per ogni anno di durata/svolgimento del progetto.

Qualora dal consuntivo presentato a rendiconto delle opere dovesse risultare che la spesa sostenuta effettivamente sia stata inferiore a quella che si sarebbe dovuto coprire con il contributo della Fondazione, quest'ultima dovrà attivarsi per la ripetizione della somma erogata in eccesso.

I progetti e le iniziative finanziate dalla Fondazione devono essere di norma realizzate entro dodici mesi dalla comunicazione di erogazione, salvo diverso termine indicato nella medesima. Su preventiva e motivata richiesta del soggetto beneficiario, la Fondazione può concordare la proroga del termine di cui sopra.